



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2015

Introduzione dell’obiezione di coscienza per i pubblici dipendenti quale
diritto di rifiutare ogni manifestazione legata alle radici cristiane

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni assistiamo sempre più spesso alle iniziative estemporanee avviate da alcuni insegnanti e dirigenti scolastici nelle nostre scuole per sospendere quei riti - come il presepe e i canti natalizi - che da sempre contraddistinguono il Natale cattolico, questo perchè si stanno affermando, sempre più, tendenze laiciste che, in nome del rispetto della libertà religiosa, impongono l'abbandono di quelle tradizioni che costituiscono, da sempre, un punto di riferimento fondamentale per le nostre radici culturali.

Riteniamo che l'integrazione tra le diverse culture ed etnie, per essere non solo formale, ma anche sostanziale, dovrebbe fondarsi sul rispetto delle identità che contraddistinguono i singoli popoli. Se da un lato è giusto lasciare spazi di approfondimento delle altre religioni e più ampiamente del fatto religioso in sè e della storia delle religioni, dall'altro è necessario rispettare il sentimento religioso diffuso nel Paese mantenendo, soprattutto nelle scuole, quelle tradizioni e riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura, che è importante anche per gli appartenenti ad altre religioni o per gli atei e agnostici conoscere e rispettare, senza atteggiamenti di rifiuto o aprioristica preclusione.

Voler a tutti i costi cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, in nome di una ideologica visione relativista e laicista, significa rinunciare ai principi su cui si fonda la nostra società, dato che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del po-

polo italiano, così come sancito dall'articolo 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 («Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»).

La particolare tutela che il nostro Paese riconosce alla religione cattolica non costituisce negazione o limitazione della libertà religiosa delle altre confessioni, non deve intendersi come motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione del nostro popolo, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse così malamente interpretata.

D'altro canto quello che dovrebbe essere un corretto atteggiamento di rispetto dei valori fondanti del popolo italiano non può essere imposto a tutti i costi. Il rispetto della libertà di opinione, specie in materia religiosa, è fondamentale negli stati laici; è per questo che il presente disegno di legge considera la possibilità che un cittadino, magari un docente, o un preside voglia e possa sottrarsi alle ritualità connesse alla religione cattolica. Da ciò discenderà il fatto che egli automaticamente con il proprio atteggiamento si porrà in un atteggiamento di obiezione di coscienza riguardo alla legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive».

Da questo fatto deriverà il diritto a non osservare il riposo festivo connesso a tali festività e quindi ad osservare il proprio orario di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. In applicazione degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, la presente legge garantisce la libertà religiosa e di coscienza quale diritto inviolabile della persona, con riferimento alle disposizioni della legge 27 maggio 1949, n. 260, in relazione agli effetti della osservanza del completo orario di lavoro in occasione delle ricorrenze festive.

Art. 2.

(Diritto all'obiezione di coscienza)

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, i lavoratori dipendenti pubblici e privati non sono tenuti a riconoscere e a osservare le ricorrenze considerate giorni festivi, in quanto legate alla religione cattolica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, quando sollevino obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione di obiezione di coscienza deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al responsabile della struttura pubblica o privata di appartenenza.

2. L'obiezione di coscienza di cui al comma 1 può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al medesimo comma 1; in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.

3. L'obiettore è tenuto a osservare il proprio orario di lavoro nei giorni festivi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 260 del 1949, per i quali ha sollevato obiezione di coscienza.

4. Sono considerati obiettori di coscienza anche i lavoratori dipendenti pubblici che dichiarano di non voler svolgere o non voler autorizzare, nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, anche in ambito extrascolastico, attività di qualsiasi tipo inerenti alla celebrazione delle festività legate alla religione cattolica. Ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.